



Statuto dell' Associazione

“ CROCE VERDE IRGOLI LOCULI ONIFAI ODV “

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) È costituita, nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, l'ODV denominata “ASSOCIAZIONE CROCE VERDE IRGOLI LOCULI ONIFAI ODV, con sede legale nel Comune di IRGOLI, in via San Michele, n°1. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ogni eventuale cambio deve essere comunicata entro 30 giorni dalla delibera dell'Assemblea ordinaria agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Finalità e Attività)

L'ODV esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati è/sono:

- b) Interventi e prestazioni sanitarie mediante trasporto a mezzo di autoambulanza (ricoveri e rientri verso ospedali e poliambulatori).
- c) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone ai sensi dell'art. 5 comma 1 DLGS 117/2017, di svolgere le seguenti attività di interesse generale:
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n° 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale, con finalità educativa:
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

- f) Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'ODV può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie rispetto alle stesse, secondo criteri e limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017.

L'ODV può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Qualità di volontario)

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'ODV tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ODV medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'ODV di cui il Volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 4

(Ammissione ed esclusione degli associati)

L'ODV deve essere costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

Sono associati dell'ODV tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà, s'impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'ODV è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione è comunicata all'interessato/a ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato/a motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

ART. 5

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'ODV mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'ODV. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'ammissione e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza semplice

E' ammesso, entro i successivi 30 giorni dalla mancata ammissione o dall'esclusione, ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

I soci receduti e/o esclusi non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'ODV .

ART. 6

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'ODV e controllarne l'andamento;

- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- Prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali e di esaminare i libri sociali;
- Tutti i soci, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ODV entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.
- Votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati-.

Gli associati hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà-

ART. 7

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'ODV:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente

Possono, inoltre, essere costituiti i seguenti organi:

- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

ART. 8

(L'assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è costituita da tutti gli associati e delibera a maggioranza assoluta con la presenza di almeno il 60%.

In seconda convocazione l'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea vincolano tutti gli aderenti.

Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento).

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 9**(Compiti dell'assemblea ordinaria)**

L'Assemblea ordinaria è convocata per:

- La nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- La nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- L'approvazione del bilancio;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- Deliberare sull'esclusione degli associati.

ART. 10**(Compiti dell'assemblea straordinaria)**

L'Assemblea straordinaria è convocata per:

- Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'assemblea;
- Deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 11

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo amministra l'ODV ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. E' eletto dall'Assemblea degli aderenti tra le persone fisiche associate. Il numero dei componenti è formato da un numero di 11 (undici) e resta in carica per la durata di anni 2 (due) e i suoi componenti possono essere rieletti.

Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto di soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'ODV è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Compiti del Consiglio Direttivo:

- Eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- Deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;

- Fissare le norme per il funzionamento dell'ODV;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione ad essa affidati.

ART. 12

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'ODV e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

ART. 13

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'ODV sono costituite da:

- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017;

- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.
- Per le attività di interesse generale prestata le ODV possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 14

(Beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'ODV sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'ODV e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 15

(Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro)

Il patrimonio dell'ODV comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



Art. 16

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'ODV sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo ed è approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 17

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 12 del D.Lgs 117/17, l'ODV redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 18

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'ODV e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'ODV, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'ODV.

ART. 19

(Personale retribuito)

L'ODV può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 20

(Assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento alle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 21

(Responsabilità dell'ODV)

L'ODV risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 22

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o in mancanza alla Fondazione Italia sociale.

ART. 23

(Libri sociali obbligatori)

L' ODV ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- Libro dei soci tenuto a cura del consiglio direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
- Il registro dei volontari, tenuta a cura del consiglio direttivo;
- Tutti gli associati, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ODV secondo le modalità stabilite dall'assemblea.

il giorno 22 Maggio 2020 all'ora 20,00 si è riunita
seconda convocazione. l'assemblea straordinaria
soci della CROCE VERDE IRGOLI-LOCOLI-ONIFAI per
l'approvazione del nuovo "STATUTO", e per
l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno
2019. Il Presidente dopo aver provveduto alla
letture ed alla spiegazione del nuovo Statuto
(atto al presente Verbale) si procede alla votazione,
l'assemblea approva all'unanimità. Si procede alla
seconda votazione per l'approvazione del bilancio
consuntivo relativo all'anno 2019; l'assemblea approva
all'unanimità. PRESENTI: ANGIOI FABIANO - ANGIOI MARIA
ANNA - BACILE UMBERTO - BECCARI FRANCA - CAMPUS ANTONIO -
CASA PIERO - FENU FERNANDO - FLORE ANTONIO - FLORE GIOVANNI -
FLORE PIERO - FLORIS GIANFRANCO - FLORIS GIORGIO - FORENSE SANTINO -
ONIFAI CRISTINA - LADU CARLO - LUCHE SALVATORE - MASTIO ANGELO -
MERA FRANCA - MEREU ROSARIA - PIRAS ORLANDO - UNGARO FRANCESCO.

Angioi Giovanni Flore

Angioi Maria Anna

Bacile Umberto

Beccari Franca

Campus Antonio

Casa Piero

Fenu Fernando

Flore Antonio

Flore Giovanni

Flore Piero

Forense Santino

Onifai Cristina

Ladu Carlo

Luche Salvatore

M. Giovanni Angioi

M. Franca Beccari

Umberto Bacile

Franca Beccari

Antonio Campus

Piero Casa

Flore Antonio